# COMUNE DI LONIGO I.M.U. 2015

La legge di stabilità n.147 del 27/12/2013 ha stabilito che a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).

L'IMU è un tributo in **auto-liquidazione**; pertanto, poiché il contribuente deve informarsi sulle aliquote e detrazioni, effettuare i calcoli e predisporre i modelli per il pagamento, si forniscono le seguenti indicazioni.

## CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA:

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

## COSA VIENE TASSATO:

- Fabbricati a qualsiasi uso destinati. L'IMU **non si applica al possesso dell'abitazione principale** e relative pertinenze escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- Aree fabbricabili.
- **Dal 2014 nel Comune di Lonigo sono imponibili anche i TERRENI agricoli.** Sono da considerarsi agricoli, oltre che i terreni coltivati, anche quelli incolti, inutilizzati e boschivi.

## VALORE SUL QUALE SI CALCOLA L'IMPOSTA:

Le aliquote si applicheranno, per i fabbricati, sul valore della rendita catastale, come risulta dai certificati catastali, aumentata del 5%, applicando poi i seguenti moltiplicatori per ottenere l'imponibile:

- x 160 per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (esclusa la cat. A10) e per le cat. C2, C6 e C7;
- x 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e per le cat. C3, C4 e C5;
- x 80 per i fabbricati della cat. A10 e D5;
- x 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusa la cat. D5).
- x 55 per i fabbricati della cat. C1.

Per le aree fabbricabili, l'imponibile è dato dal valore venale comune in commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell'area, ubicazione, indici di edificabilità, destinazione d'uso, ecc. I valori di riferimento per il 2015 sono invariati rispetto al 2014

La base imponibile per il calcolo dell'IMU sui terreni (che non hanno la caratteristica di aree fabbricabili) va determinata utilizzando il **reddito dominicale** risultante dalla scheda catastale, vigente al 1° gennaio 2015, rivalutato del 25%, e successivamente moltiplicando:

- per il coefficiente 135 se il terreno agricolo è posseduto da un contribuente che non lo coltiva direttamente in qualità di coltivatori diretti o di IAP (imprenditori agricoli professionali);
- per il coefficiente 75 se il terreno agricolo è "posseduto e condotto" da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

**Coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali**

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- 30% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a €. 6.000,00 fino a €. 15.500,00;
- 50% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a €. 15.500,00 fino a €. 25.500,00;
- 75% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a €. 25.500,00 fino a €. 32.000,00;
- 100% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a €. 32.000,00.

A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A del DL 4 del 24/01/2015 (il Comune di Lonigo è compreso), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.

Si ricorda che **entro il 30 giugno 2015 deve essere presentata la dichiarazione IMU** per tutti i terreni posseduti nel territorio del Comune di Lonigo, che hanno perso l'esenzione IMU dall'anno 2014.

**ALIQUOTE da applicare alla base imponibile:**

in data 9 aprile 2015 sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni:

| aliq. per mille | ALIQUOTE IMU - TASI 2015 | aliq. per mille |
|---|---|---|
| **IMU** | **CATEGORIA IMMOBILI** | **TASI** |
| **4** | abitazione principale (A1, A8, A9) e pertinenze | **2** |
| **esente** | abitazione principale (A2, A3, A4, A5, A6, A7) e pertinenze | **2** |
| | abitazione e pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che gli immobili non risultino locati; | |
| **7,6** | ulteriori pertinenze dell'abitazione principale oltre la quantità stabilita nell'ultimo periodo dell'art. 13, comma 2, della Legge 214/2011 | **2** |
| **4,6** | Immobili soggetti alle condizioni relative al protocollo d'intesa sull'emergenza abitativa per promuovere l'affitto sociale di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 61 del 25/03/2014 | **0** |
| **6,6** | unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, come definite dall'art. 13 comma 2 della L. 214/2011, concesse in comodato a titolo gratuito a parenti in linea retta di primo grado, e dagli stessi adibiti ad abitazione principale, a condizione che il parente che occupa l'immobile vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica | **2** |
| **7,6** | unità immobiliari inagibili | **2** |
| **8,6** | aliquota ordinaria (per tutti gli immobili imponibili per legge non specificati nel presente elenco) | **2** |
| **10,6** | Unità immobiliari accatastate in categoria D5 | **0** |
| **esente** | immobili rurali strumentali | **1** |
| **7,6** | terreni agricoli | **esente** |

**DETRAZIONI IMU:**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

**COME E QUANDO VERSARE:**

L'imposta è dovuta, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. L'imposta da versare deve essere arrotondata all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento

L'IMU non è dovuta qualora l'importo calcolato sia uguale o inferiore a € **12,00** per contribuente per anno.

**Acconto 16 giugno 2015 50% Saldo 16 dicembre 2015 50%**

**Sul sito internet del Comune è disponibile** dal **10/04/2015** una **nuova applicazione che consente il calcolo dell'IMU e della TASI** e la stampa dei modelli per il pagamento.

**CODICI da utilizzare per il versamento IMU mediante F24 (presso sportelli postali, bancari o tramite home-banking):**

**Sezione = EL (per F24 semplificato) codice Comune E682**

**3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze**
**3913 IMU su fabbricati rurali ad uso strumentale**
**3914 – IMU sui terreni**
**3916 – IMU sulle aree fabbricabili**

**3918 IMU su altri fabbricati**
**3925 – IMU fabbricati D – STATO**
**3930 – IMU fabbricati D - COMUNE**

L'Ufficio Tributi è disponibile per fornire informazioni sulla corretta applicazione del tributo.

**Contatti: 0444/720230-720261 – mail: tributi@comune.lonigo.vi.it**